

N. 688/2020 R. Sent.
N. 511/19 R. Cont.
N. 688 Cron.
N. 2 Rep.
2020

GIUDICE DI PACE DI GALLIPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Gallipoli, in persona dell'Avv. Franco Longo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al n. 511/2019 R.G.

TRA

, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Iacovacci, come da mandato in atti. - opponente -

CONTRO

PREFETTURA DI LECCE.

- opposto contumace -

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc, come modificati dalla L. 18 giugno 2009 n. 69 viene ommesso lo svolgimento del processo. All'udienza del 03.09.2020 il ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale e la causa veniva decisa come da dispositivo e contestuale motivazione della sentenza depositata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Prefettura di Lecce che non si è costituita e non ha inviato documentazione. Il procedimento de quo attiene all'opposizione proposta dal ricorrente avverso l'ordinanza-ingiunzione n. n.00043141/2019 emessa dalla Prefettura di Lecce con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dall'istante avverso il verbale di contestazione n.V306/2018, elevato dalla Polizia Municipale di Gallipoli che contestava al conducente del veicolo tg. , la violazione dell'art.142 CDS, rilevata a mezzo di apparecchiatura "Velomatic 512", perché il conducente del detto automezzo il superava i limiti di velocità sulla S.P. 361. L'opponente ha eccepito la nullità del verbale deducendo i motivi di opposizione di cui al ricorso tra i quali la mancanza di informazione della presenza dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità; concludeva chiedendo l'annullamento del verbale. L'ente opposto non si è costituito e non ha inviato alcuna documentazione.

In tema di sanzioni amministrative l'opposizione dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria è posto a carico dell'Amministrazione, la quale è pertanto tenuta a fornire la prova della condotta illecita (Cfr. Cass. Sez. Un. n. 20930/2009).

Orbene, nel caso de quo, l'Ente opposto non si è costituito in giudizio, non ha depositato alcuna documentazione e non ha fornito alcun elemento probatorio al fine di dare, eventualmente, riscontro negativo ai motivi specifici di opposizione dedotti dal ricorrente ed, in particolare, a quello relativo alla mancanza di informazione della presenza dell'apparecchiatura sul tratto di strada percorso il cui obbligo è finalizzato a portare gli automobilisti a conoscenza della presenza dei dispositivi di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazioni con metodiche elettroniche, di talché la violazione di detta norma di garanzia per l'automobilista non è priva di effetto, ma cagiona la nullità della sanzione (cfr. Cass. n. 656/2010 - Cass. n. 7419/2009 - Cass. 12833/2007).

Ne deriva che, ove l'amministrazione opposta non adempia l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'intero iter procedimentale del proprio operato e che consentano di dimostrare il verificarsi dei fatti costitutivi della violazione attribuita al ricorrente, l'opposizione proposta da quest'ultimo deve essere accolta perché non vi sono prove sufficienti della sua responsabilità, con conseguente annullamento del verbale impugnato e di ogni altro atto da esso dipendente. L'accoglimento dell'opposizione per i motivi esposti, induce questo Giudice a ritenere la sussistenza di giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Gallipoli, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da nei confronti della Prefettura di Lecce, così provvede:

1. accoglie l'opposizione avverso l'ord.-ing. n.00043141/2019 e annulla il provvedimento impugnato;
2. compensa le spese.

Gallipoli, 03.09.2020

Depositato in Cancelleria
oggi 03/09/2020
L'Assistente Giudiziario
(Antonio CATALDI)

Il Giudice di Pace
Avv. Franco Longo